

## ***La crisi del sistema carcerario. Quali risposte?***

*Enrica Olivieri*

**Sommario:** 1. *L'ordinamento penitenziario e il ruolo della magistratura di sorveglianza.*- 2. *Le carenze strutturali del sistema carcerario ed in particolare dell'edilizia penitenziaria. Quali risposte?.*- 3 *Dati sulle madri detenute con figli minori e proposte di modifica dell'attuale disciplina all'esame del Parlamento.*- 4. *La tutela della salute fisica e psichica delle persone detenute e i servizi apprestati dal Servizio pubblico e dall'Amministrazione Penitenziaria.*- 5. *La dibattuta questione dell'affettività in carcere.*

### ***1. L'ordinamento penitenziario e il ruolo della magistratura di sorveglianza***

La fonte normativa primaria che disciplina il diritto penitenziario, in ossequio ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali (prima tra tutte la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo) è la Legge 354/1975 e il Regolamento di esecuzione di cui al DPR 230/2000.

Trattasi di norme oggetto di ripetuti interventi di modifica succedutisi nel corso degli anni, fino a epoca recentissima, ad opera del legislatore, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, con la differenza che mentre le innovazioni normative hanno operato sia nel senso di ampliare che di restringere le maglie dell'ordinamento penitenziario, le sentenze dei giudici di legittimità e del giudice delle leggi hanno tendenzialmente operato pro reo, eliminando inammissibilità e preclusioni, ridimensionando per via interpretativa il campo di applicazione di taluni divieti, oppure rimettendo al giudice di valutare caso per caso l'operatività delle norme.

I giudici che presiedono all'applicazione dell'Ordinamento Penitenziario, ossia i giudici competenti a vigilare sull'esecuzione delle pene, affinché avvenga nel rispetto dei diritti e della dignità dei condannati e del finalismo rieducativo, sono i magistrati di sorveglianza, giudici monocratici che appartengono alla giurisdizione penale di merito, nonché il tribunale di sorveglianza, organo collegiale composto da due magistrati togati e da due esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, in mediazione culturale, oppure interpreti e docenti di scienze

criminalistiche. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati al termine di ciascun triennio.

La tutela dei diritti delle persone detenute è stata ridisegnata e rafforzata dal legislatore alla fine del 2013, con il d.l. 146/2013 conv. con mod. in L.10/2014, sulla scia degli interventi della Corte costituzionale che hanno preceduto l'intervento normativo, introducendo il reclamo giurisdizionale di competenza del magistrato di sorveglianza avverso le violazioni gravi e attuali all'esercizio dei diritti delle persone detenute e internate derivanti dall'inosservanza da parte dell'amministrazione delle disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento.

La norma prevede che, accertata la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, il magistrato ordini all'Amministrazione Penitenziaria di porvi rimedio entro un termine indicato dal giudice e che, in caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto a impugnazione, l'interessato possa richiedere l'ottemperanza allo stesso al magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, il quale, se accoglie la richiesta, potrà a seconda dei casi ordinare l'ottemperanza, indicando modi e tempi dell'adempimento, dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione del provvedimento rimasto ineseguito, ovvero nominare, ove occorra, un commissario ad acta.

Sempre alla magistratura di sorveglianza è attribuita la competenza a decidere le istanze proposte dai detenuti per accedere ai benefici penitenziari (permessi, liberazione anticipata, misure alternative, rinvio della pena per motivi di salute, etc.): trattasi di una valutazione prognostica, che si fonda sulla comparazione tra passato, presente e futuro e che viene eseguita partendo dalla lettura della sentenza di condanna, nonché dall'esame dei certificati dei carichi pendenti e del casellario, quindi acquisendo le informazioni esterne dalle FFOO, dall'UEPE e la relazione di sintesi, con relativo programma di trattamento, redatta dal Gruppo di Osservazione e Trattamento che opera all'interno del carcere: il GOT all'esito dell'osservazione redige un documento in cui descrive la condotta, il sistema di vita, la revisione critica, la personalità e la progettualità espressa dal singolo soggetto e formula nei suoi confronti un piano individualizzato di intervento, che può essere o meno favorevole ad avviarlo alla sperimentazione all'esterno del carcere in base alla condotta serbata, alle iniziative rieducative cui ha aderito, ai progressi raggiunti e ai riferimenti esterni a disposizione, riferimenti affettivi, abitativi e lavorativi.

Come è possibile valutare se un determinato soggetto, destinatario di una condanna penale irrevocabile, meriti o meno di accedere a un beneficio come un permesso premio o una misura alternativa al carcere?

In verità il giudizio prognostico non è una prerogativa della sola magistratura di sorveglianza, anche i giudici di merito (GIP, GUP, giudici del dibattimento e Corti di appello) nell'applicare, modificare e revocare le misure cautelari, così come nella valutazione della capacità a delinquere del reo, nel concedere benefici come la sospensione condizionale della pena e nel sostituire la pena detentiva con una delle nuove pene sostitutive introdotte dal D.L.vo 150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) sono chiamati a esprimere una valutazione sulla condotta futura degli imputati.

Nel caso dei condannati si tratta di bilanciare due diversi interessi, non necessariamente contrapposti: quello della risocializzazione e quello della prevenzione del pericolo di recidiva e di fuga.

Non esiste un'equivalenza tra condannato e soggetto socialmente pericoloso, né tra detenuto e recidivo: lo status di condannato deriva dall'accertamento compiuto con sentenza irrevocabile di un comportamento di rilievo penale, mentre il giudizio di pericolosità e il rischio di recidiva sono il risultato di una previsione sulla condotta futura dello stesso soggetto.

Non sempre le risultanze istruttorie hanno significato univoco e anche quando sono tutte apparentemente coerenti e concordi, non è detto che la decisione della magistratura di sorveglianza sia scontata. Esistono infatti divieti di legge alla concessione di benefici, ad esempio nei confronti degli autori di reati di particolare allarme sociale (associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, etc. per tutti si veda l'art. 4 *bis* O.P.), ovvero nei confronti di coloro che nel corso dell'espiazione hanno reiterato comportamenti di rilievo penale o sono incorsi nella revoca di una misura alternativa (si veda l'art. 58 *quater* O.P. che stabilisce un divieto di durata triennale). Per alcuni benefici come i permessi premio e la semilibertà è necessario altresì raggiungere un limite di pena, ossia una quota di pena già espia rispetto a quella iniziale.

Ci sono inoltre le valutazioni di merito dei giudici di sorveglianza, che possono andare oltre gli elementi presi in considerazione nelle relazioni acquisite durante l'istruttoria di rito.

Contro le decisioni del Tribunale di sorveglianza è possibile proporre ricorso per Cassazione, mentre contro i provvedimenti monocratici dei magistrati di sorveglianza il rimedio esperibile è, di regola, il reclamo al Tribunale di sorveglianza, che consente un secondo grado di giudizio anche nel merito.

## *2. Le carenze strutturali del sistema carcerario ed in particolare dell'edilizia penitenziaria. Quali risposte?*

Lo Stato italiano conta 190 istituti penitenziari, variamente distribuiti sui territori di tutte le venti Regioni; la Sicilia, la Lombardia, la Campania, il Lazio e il Piemonte vantano il maggior numero di edifici e di presenze.

Dall'esame delle rilevazioni statistiche periodicamente pubblicate dal Ministero della Giustizia, emerge che, rispetto alla capienza regolamentare globale, pari a 51.312 posti, si registra una situazione di cronico sovraffollamento che affligge quasi tutti gli istituti di pena (con la sola eccezione della Sardegna, del Trentino Alto Adige e della Valle D'Aosta), in quanto il numero dei detenuti presenti supera costantemente le 60.000 unità: al 31.12.2024 i detenuti presenti erano 61.861 di cui 2.698 donne 19.694 stranieri e 1.396 semiliberi.

La distribuzione tra condannati definitivi e detenuti in custodia cautelare vedeva, sempre alla fine dello scorso anno, 9.475 imputati in attesa di primo giudizio, 5.839 tra appellanti, ricorrenti e detenuti con posizione giuridica mista, nonché 46.232 condannati definitivi, oltre a 292 internati in case di lavoro e colonia agricola.

Come può facilmente rilevarsi dal confronto tra la capienza regolamentare degli istituti di pena (51.000 posti circa) e il numero dei detenuti definitivi (46.000 circa) la disponibilità di posti è più che sufficiente ad accogliere gli italiani condannati con sentenza irrevocabile, mentre viene "messa in crisi" dal numero di soggetti non definitivi (14.000) e dai detenuti stranieri (19.000).

Le soluzioni adottate dal legislatore insieme alle proposte avanzate per supplire alle carenze strutturali dell'edilizia penitenziaria e al sovraffollamento, spaziano dall'introduzione di nuove misure alternative al carcere per le pene detentive brevi (come l'esecuzione al domicilio per le pene sotto i 18 mesi, ex art. 1 L. 199/2010), alla liberazione anticipata speciale (maggiorata di 30 giorni rispetto ai 45 giorni previsti

dall'ordinamento penitenziario) e ai rimedi risarcitori di cui all'art. 35 *ter* O.P. (norma introdotta con D.L. n. 92 del 26.6.2014, conv. con mod. nella L. 117/2014, la quale prevede una riduzione di pena pari a 1 giorno ogni 10 giorni di accertata violazione e, in via residuale, la liquidazione di euro 8,00 per ogni giorno in cui il detenuto ha subito il pregiudizio); dall'innalzamento del limite di pena (da 3 fino a 4 anni) per la sospensione dell'ordine di carcerazione nei confronti dei condannati liberi, al recupero degli immobili dismessi come le ex caserme; dall'ampliamento della capienza degli istituti già esistenti (trasformando le camere singole in multiple), all'incremento delle espulsioni degli stranieri extracomunitari irregolari ai sensi del co. 5° dell'art. 16 TU Immigrazione (cosiddetta legge Bossi Fini) fino all'aumento delle ore trascorse dai detenuti fuori dalle camere di pernottamento, tramite la cosiddetta sorveglianza dinamica, così da migliorare le condizioni di carcerazione secondo le indicazioni della Corte EDU.

Trattasi spesso di interventi estemporanei ed emergenziali, anziché strutturali, poco efficaci nell'ottica di risolvere in maniera definitiva il problema della cronica insufficienza dei posti e degli spazi disponibili rispetto al numero delle presenze effettive. La soluzione di costruire nuovi edifici, moderni ed energeticamente efficienti, sembrerebbe quella da preferire, magari impiegando gli stessi detenuti come mano d'opera, previa adeguata formazione, così favorendone la risocializzazione.

L'attuale patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Penitenziaria è infatti in buona parte datato e necessita di continui interventi di manutenzione; le stesse piante organiche (Direttori, Polizia Penitenziaria, Esperti e Funzionari Giuridici Pedagogici) dovrebbero essere ampliate e adeguate al numero dei detenuti presenti, definitivi e non, piuttosto che alla capienza regolarmente degli istituti di pena.

Salvo che in Valle d'Aosta, Molise e in Basilicata, in tutte le altre regioni italiane vi sono uno e più istituti destinati a ospitare anche detenute donne, le quali sono, di regola, allocate nelle sezioni femminili, mentre quando si tratta di donne incinte o di madri con prole al seguito, vengono assegnate ad appositi istituti a custodia attenuata (ICAM).

### ***3. Dati sulle madri detenute con figli minori al seguito e proposte di modifica dell'attuale disciplina all'esame del Parlamento***

Con la legge 21 aprile 2011, n. 62 sono state introdotte modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 a tutela del rapporto

tra detenute madri e figli minori, prevedendo che, compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice possa disporre presso gli Istituti a custodia attenuata (ICAM), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Gli ICAM si trovano presso gli istituti di Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Lauro, Torino e Cagliari.

Al 31.12.2024 le detenute madri erano 11 (4 italiane e 7 straniere) con un totale di 12 figli al seguito, mentre al 31 gennaio 2024 erano ben 21 con 22 figli al seguito.

In merito alla condizione delle donne detenute, l'ordinamento giuridico italiano, fin dal codice penale, ha accordato uno speciale favore alle maternità, prevedendo il rinvio obbligatorio (ex art. 146 nn. 1 e 2 c.p.) e facoltativo (ex art. 147 c.p.) della pena detentiva nei confronti delle condannate in stato di gravidanza e delle madri di prole fino a tre anni di età, sempre che non siano decadute dalla responsabilità genitoriale e che il figlio non sia deceduto, abbandonato o affidato ad altri; l'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) ha arricchito gli strumenti di tutela introducendo la detenzione domiciliare quale misura alternativa al carcere per le donne incinte e per le condannate madri di prole fino a 10 anni di età, purché destinatarie di pene non superiori a 4 anni [ex art. 47 *ter* lett. a) O.P.] e la detenzione domiciliare speciale (ex art. 47 *quinquies* O.P.), istituto di applicazione residuale, che soccorre quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 *ter* O.P. e non vi è un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, sempre che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. A tali istituti si sono poi aggiunti l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni 10 in regime di art. 21 *bis* O.P. per le condannate e le internate madri e le visite al minore infermo, o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 21 *ter* O.P.

L'equiparazione dei figli minori di età ai figli affetti da handicap grave è stata introdotta per via interpretativa dalla Corte costituzionale la quale, con sentenza 15 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 18 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, ritualmente accertato in base alla medesima legge".

È attualmente all'esame del Senato il ddl AS 1236/2024 ( nel testo già approvato dalla Camera il 18 settembre 2024, dl 258/2) per la modifica dell'esecuzione penale nei confronti delle detenute incinte e madri di prole fino a 1 anno di età, tesa ad eliminare le ipotesi di rinvio obbligatorio della pena (attualmente disciplinate dall'art. 146 c.p. nn. 1 e 2) e a sussumerle sotto le previsioni di cui all'art. 147 c.p.

Come si legge nel Dossier della XIX Legislatura ( A.S. n. 1236 del 30 settembre 2024), mediante l'abrogazione dei numeri 1 e 2 dell'art. 146 c.p. e la modifica dell'art. 147 c.p. si vuole rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).

Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

La condizione delle donne incinte e delle madri di prole fino a un anno di età viene quindi assimilata a quella delle madri di figli di età compresa tra 1 e 3 anni, seppur con alcune differenze a tutela della maternità e degli infanti. Se la modifica sarà approvata ed entrerà in vigore nel testo attualmente all'esame delle Camere, in tutti e tre i casi il rinvio dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale diventerà facoltativo e il provvedimento che lo ha disposto potrà essere revocato anche qualora, durante il periodo di differimento, la madre terrà comportamenti che potrebbero recare un grave pregiudizio alla crescita del minore (modifica al terzo comma art. 147 c.p.); il terzo comma dell'art. 147 attualmente vigente già prevede, quali ipotesi di revoca la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la morte del figlio, l'abbandono del figlio e l'affidamento del figlio ad altri. Il nuovo quinto comma dell'art. 147 c.p. introduce l'esclusione del rinvio qualora sussista il pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. L'unico aspetto che nella nuova disciplina (nuovo quinto comma dell'art. 147 c.p.) differenzia il trattamento delle donne incinte/madri di figli di età inferiore ad 1 anno rispetto alle madri di figli di età compresa tra 1 e 3 anni è il luogo dell'esecuzione della pena nel caso in cui l'esecuzione della stessa non venga differita, poiché per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno è disposto che la pena debba obbligatoriamente essere eseguita

presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); mentre per le madri di figli di età compresa tra 1 e 3 anni la pena potrà essere eseguita presso un ICAM solo se le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano.

Quanto ai padri di prole di età inferiore ad anni 10, la lettera b) dell'art. 47 *ter* O.P. prevede l'ammissione alla detenzione domiciliare dei condannati padri, solo a condizione che la madre sia deceduta, decaduta o altrimenti impossibilitata a prendersi cura della prole; anche l'art. 21 *bis* O.P., ricalcando la medesima ratio legis, prevede che la misura dell'assistenza all'esterno dei figli minori possa essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre: appare legittimo domandarsi se l'interesse della prole fino a dieci anni di età non sia quello di avere accanto entrambi i genitori, piuttosto che uno solo di essi, in ossequio ai principi della parità e dell'infungibilità di ciascun genitore.

#### ***4. La tutela della salute fisica e psichica delle persone detenute e i servizi apprestati dal Servizio pubblico e dall'Amministrazione Penitenziaria***

La cattività è una condizione innaturale per ogni essere vivente, pertanto, la tutela della salute fisica e psichica delle persone detenute assume un ruolo centrale nell'ambito del diritto penitenziario.

L'assistenza sanitaria all'interno degli istituti di pena è transitata nel 2008 dalla competenza dell'Amministrazione Penitenziaria al Sistema Sanitario Pubblico, quindi alle Regioni.

Ci sono istituti dotati di Centri Clinici interni e di apposite Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), ma il modello più diffuso vede la presenza all'interno degli istituti penitenziari di un'Area Sanitaria cui sono assegnati medici (generici e specialisti) e infermieri e il ricorso alle strutture esterne per la diagnostica, i ricoveri, gli accertamenti specialistici, gli interventi, etc.

Non in tutti gli istituti è garantita la presenza stabile di un Medico Referente o di un'equipe di medici che si alterna nelle 24 ore, il che comporta che le urgenze, soprattutto nei giorni festivi e di notte, vengano gestite tramite la guardia medica e il pronto soccorso, con tutte le difficoltà, i rallentamenti e i rischi connessi alla traduzione in ospedale dei ristretti tramite il personale di scorta e al successivo piantonamento.

Uno sguardo agli eventi critici avvenuti in carcere nell'ultimo anno evidenzia un netto incremento dei suicidi (saliti a 83 nel 2024, dopo che nel 2023 erano scesi a 66, mentre nel 2022 era stati 81).

Nel “Focus suicidi e decessi in carcere per l’anno 2024”, pubblicato dal Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale sulla base dei dati estrapolati dagli applicativi messi a disposizione dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP)<sup>1</sup>, si legge che nel 2024 le morti in carcere hanno interessato nella quasi totalità uomini (le donne decedute sono state 2). Riguardo alla nazionalità, 47 delle persone coinvolte erano italiane (circa il 56,62%) e 36 straniere (pari al 43,38%), provenienti da 15 diversi Paesi. L’analisi delle posizioni giuridiche dei soggetti deceduti evidenzia che delle 83 persone che si sono tolte la vita in carcere nel 2024, 35 erano state giudicate in via “definitiva” e condannate (42,17%), 9 avevano una posizione “mista con definitivo”, cioè avevano almeno una condanna definitiva e altri procedimenti penali in corso, 32 persone (pari al 38,56%) erano in “attesa di primo giudizio”, 2 ricorrenti, 4 appellanti e 1 internato provvisorio. Gli eventi critici sono avvenuti per lo più all’interno di Sezioni chiuse, con 64 casi (pari al 77,11%), mentre in quelle a custodia aperta sono stati registrati 17 casi (pari al 20,49%); infine 2 suicidi sono avvenuti in un luogo esterno.

Dall’esame comparato dei dati relativi agli istituti in cui sono avvenuti i decessi è emerso che il numero di eventi critici cresce proporzionalmente all’aumentare delle presenze ed è acuito dal sovraffollamento, a conferma che il disagio sperimentato dai ristretti all’interno degli istituti di pena sovraffollati favorisce il ricorso a gesti estremi che l’Amministrazione Penitenziaria non è in grado di prevenire, probabilmente anche a causa delle limitate risorse a disposizione per monitorare, sostenere e gestire le numerose presenze e le specifiche difficoltà di cui ciascuna persona detenuta è portatrice.

Dalla durata della permanenza in carcere dei soggetti che hanno commesso i gesti anticonservativi nel 2024 risulta che 45 persone (pari al 54,22%) si sono suicidate nei primi 6 mesi di detenzione e che di queste ben 8 entro i primi 15 giorni (di cui 6 entro i primi 5 giorni dall’ingresso).

L’Amministrazione Penitenziaria dal 1987 ha istituito il servizio “nuovi giunti” a tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati, per richiamare l’attenzione del personale e individuare le

---

<sup>1</sup> [Garante nazionale privati libertà - Home](#) -dati aggiornati al 20.12.2024

cautele da adottare all'atto dell'ingresso della persona in istituto, specie se per la prima volta, e prima della sua assegnazione alla sezione a cui è destinata.

*Come si legge nella Circolare del 30.12.1987 “L’esperienza insegna, infatti, che frequentemente provengono dalla libertà soggetti giovanissimi o anziani, tossicodipendenti, soggetti in condizioni fisiche o psichiche non buone o comunque in condizioni di particolare fragilità, soggetti tutti ai quali la privazione della libertà, specie se sofferta per la prima volta, può arrecare sofferenze o traumi accentuati e tali da determinare in essi dinamiche autolesionistiche o suicide o tali da esporli al rischio di violenze da parte di detenuti o internati più duri o adusi al crimine, insieme con i quali essi fossero improvvidamente allocati. Il rischio, peraltro, non riguarda soltanto i nuovi giunti dalla libertà, in quanto anche chi proviene da altro istituto di pena può portare con sé problematiche e disagi particolari che, se non conosciuti da chi provvede alla prima assegnazione, possono produrre analoghe, gravi conseguenze.”*

Il servizio nuovi giunti ha introdotto un presidio psicologico, in affiancamento alla prima visita medica generale e al colloquio di primo ingresso, presidio affidato agli esperti ex art. 80 Legge n. 354 del 1975, specializzati in psicologia o criminologia clinica, e consistente preliminarmente in un colloquio con il nuovo giunto (nello stesso giorno dell'ingresso e prima dell'assegnazione) diretto ad accertare il rischio che il soggetto possa compiere violenza su se stesso o subire violenza da parte di altri detenuti.

##### ***5. La dibattuta questione dell'affettività in carcere***

Uno dei “nuovi diritti” attualmente oggetto di confronto tra la magistratura di sorveglianza riguarda l'affettività in carcere e le misure di attuazione della sentenza della Corte costituzionale numero 10/2024 del 26.1.2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 O.P. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, con la parte dell'unione civile o con la persona stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento del ristretto, non vi ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo agli imputati, ragioni giudiziarie.

I magistrati di sorveglianza che hanno già avuto modo di occuparsi di questo tema, là dove hanno accertato una violazione grave e attuale del diritto

all'affettività, in accoglimento dei reclami dei detenuti ai sensi dell'art. 35 bis O.P., hanno disposto la disapplicazione delle disposizioni amministrative confliggenti, assegnando un termine alle Direzioni degli istituti penitenziari per individuare e adibire appositi spazi, in cui i ristretti possano effettuare incontri con i congiunti, senza il controllo a vista del personale della Polizia Penitenziaria, in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale a tutela dell'affettività.

La Consulta, nella citata sentenza n. 10/2024, ribadita *l'opportunità di segnalare al legislatore l'attenzione da riservare al tema dell'affettività intramuraria del detenuto*, ha precisato che *il tema dell'affettività non può ridursi a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell'essere umano*, e rifacendosi anche all'esempio di una larga maggioranza di ordinamenti europei ha ipotizzato che *le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico, precisando che è comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell'incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell'affettività, deve essere sottratto non solo all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia*.

La sfida è aperta e rappresenta un'occasione preziosa nel percorso di umanizzazione della pena, per rendere l'esperienza detentiva non più una condizione di pura afflizione ma un'opportunità di recupero e di promozione dell'essere umano: la collaborazione dell'Amministrazione Penitenziaria e delle Direzioni dei singoli istituti penitenziari sarà determinante per assicurare un'adeguata tutela al nuovo diritto all'affettività, fermo restando il ruolo di garanzia e propulsivo della magistratura di sorveglianza.